

**MUTUAL NONDISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT**

ACCORDO DI RECIPROCA RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

Il presente Accordo di Riservatezza ("Accordo") è stipulato in data \_\_\_\_\_ tra \_\_\_\_\_, con P.IVA / C.F. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ e SimplyIT di Michele Salvalaggio, con P.IVA 05759770281, con sede in Loreggia (PD) Via Guizze Alte 7/D.

PREMESSO CHE:

- a) Nel presente Accordo le Parti sopra individuate vengono indicate collettivamente le "Parti" e singolarmente come "Parte divulgante", che trasmette le informazioni fornite come di seguito identificate, e "Parte ricevente", che riceve tali informazioni;
  - b) le "Informazioni fornite" o "Informazioni riservate" costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di rilevante valore economico per la Parte divulgante, che attua tutti gli strumenti per mantenerle segrete;
  - c) la Parte divulgante ha necessità di rivelare dette informazioni riservate alla parte Ricevente.
- In considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente Accordo, le Parti:

ACCETTANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. In relazione ad un'eventuale accordo tra le Parti, le stesse possono richiedersi reciprocamente informazioni riguardanti le rispettive attività economiche e finanziarie. In considerazione della fornitura di tali informazioni, ciascuna delle Parti accetta di trattarle in stretta conformità con le disposizioni del presente Accordo.
2. Le Parti possono di volta in volta consentire il reciproco accesso alle Informazioni riservate che includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnologie, metodologie, processi, design, invenzioni, applicazioni di marchio, software per computer (inclusi ad esempio il codice oggetto e codice sorgente), sistemi informatici, informazioni tecniche, informazioni finanziarie, fascicoli dei dipendenti, elenchi e informazioni sui clienti, elenchi e informazioni di fornitori, corrispondenza, documenti procedurali relativi all'amministrazione della propria attività, contratti, strategie di marketing, materiali pubblicitari e piani aziendali. Le informazioni fornite, siano esse divulgate verbalmente, in forma tangibile o su supporti elettronici, sono considerate riservate.
3. Ciascuna delle Parti riconosce che le Informazioni fornite possono includere conoscenze e informazioni ottenute nel corso di qualsiasi relazione tra loro, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, discussioni in merito alla possibilità di concludere una transazione.
4. Ciascuna delle parti conviene di non divulgare alcuna Informazione fornita di cui è venuta a conoscenza, direttamente o indirettamente, e di non utilizzare le informazioni fornite in alcun modo a proprio vantaggio, diretto o indiretto.
5. Tutte le Informazioni fornite e le relative copie rimangono di proprietà esclusiva della Parte che le fornisce e non sono utilizzate dal destinatario o rimosse dai locali della Parte divulgante, se non con il suo esplicito consenso. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo consente alla Parte ricevente di ottenere licenza su qualsiasi brevetto, diritto d'autore, marchio o qualsiasi altra forma di proprietà intellettuale della Parte divulgante. Ciascuna Parte informa tempestivamente l'altra non appena viene a conoscenza di qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzato delle Informazioni fornite dell'altra Parte e adotta tutte le misure ragionevolmente richieste per porre rimedio a tale divulgazione o utilizzo. Ciascuna Parte copia le Informazioni riservate ricevute solo nei termini ragionevolmente necessari e riproduce su tutte le copie gli avvisi di riservatezza e altri diritti di proprietà che appaiono sugli originali.
6. Ciascuna Parte accetta di non divulgare o far divulgare alcuna Informazione fornita a terzi o a qualsiasi persona, società o altra organizzazione aziendale che controlli, sia controllata, sia sotto il controllo comune o sia affiliata con la Parte ricevente. Le Informazioni riservate non vengono divulgate a terzi in alcun modo anche all'interno del sistema aziendale della Parte ricevente, inclusi dipendenti, partner e agenti, salvo quanto ragionevolmente necessario per gestire lo scopo del presente accordo o dei servizi e beni ad esso connessi e/o collegati, a condizione che tali soggetti siano a conoscenza dei termini del presente Accordo e accettino di esserne vincolati. Ciascuna Parte è responsabile delle azioni dei propri affiliati, dipendenti, agenti e appaltatori indipendenti.

7. Senza il previo consenso scritto della Parte divulgante, la Parte ricevente non rivela a nessuna persona o entità il fatto che sono in corso discussioni, scambio di informazioni e/o trattative tra le Parti o uno qualsiasi dei termini, condizioni o altri fatti ad essa legati, compreso lo stato della stessa, salvo quanto ragionevolmente necessario per valutare gli eventuali accordi e servizi che dovessero scaturire dall'accordo.

8. Nel caso in cui una Parte riceva una richiesta di divulgare, in tutto o in parte, le Informazioni fornite ai sensi di una citazione o di un'ordinanza valida ed esecutiva emessa da un tribunale della giurisdizione competente, tale Parte deve (i) informare immediatamente l'altra dell'esistenza, dei termini e delle circostanze di tale richiesta, (ii) consultarsi con l'altra Parte sull'opportunità di adottare misure legalmente disponibili per resistere o restringere tale richiesta e (iii) se è richiesta la divulgazione di tali informazioni, assistere l'altra Parte nel cercare di ottenere una garanzia affidabile sul fatto che a quelle Informazioni divulgate venga accordato un trattamento riservato.

9. Nel caso in cui un contratto di servizi scaturito dall'accordo non sia iniziato entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, ciascuna Parte deve tempestivamente tornare all'altra tutte le copie delle Informazioni fornite e deve distruggere, senza conservare, in alcun modo, tutte le copie, gli estratti e/o altre riproduzioni delle Informazioni fornite e tutti i memorandum, note e altri scritti preparati da essa o dai suoi consulenti e, su qualsiasi richiesta, tale distruzione deve essere certificata per iscritto a mezzo PEC.

10. La Parte ricevente si impegna a firmare le ricevute che la Parte divulgante può preparare di volta in volta confermando la ricezione delle Informazioni fornite. La mancanza di una richiesta di ricevuta per le Informazioni fornite non pregiudica i termini del presente Accordo.

11. Le Informazioni fornite ad una Parte non includono le informazioni che (i) erano o diventano generalmente disponibili al pubblico; (ii) erano o diventano disponibili su base non riservata da una fonte diversa dalla Parte divulgante, a condizione che tale fonte non sia vincolata da un accordo di riservatezza con tale Parte o le sue affiliate; (iii) erano o sono sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente senza l'uso delle informazioni fornite dalla Parte divulgante.

12. Le Parti convengono che qualsiasi violazione di uno qualsiasi dei patti qui stabiliti da una Parte ha un effetto materialmente negativo sull'altra e che i danni derivanti da tale violazione possono essere difficili da accertare. La Parte prevalente in qualsiasi controversia volta a far rispettare i termini del presente Accordo o per prevenire o porre rimedio ad una violazione dello stesso, ha il diritto di recuperare dall'altra Parte, oltre a tutti i rimedi disponibili per legge e in equità, le spese sostenute per l'assistenza di avvocati e qualsiasi altro importo sostenuto.

13. Il presente Accordo rappresenta l'unico accordo tra le Parti in relazione all'oggetto e sostituisce e annulla tutti i precedenti accordi o intese verbali o scritte. Qualsiasi Informazione fornita da una Parte all'altra Parte prima della firma del presente Accordo, anche in base a qualsiasi accordo orale o scritto, è soggetta al presente Accordo. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo può essere ignorato, eliminato, modificato o rivisto per un periodo di tre anni dalla firma del presente documento, se non previo accordo scritto delle Parti contraenti.

15. Ciascuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo tale da essere efficace ai sensi della legge applicabile. Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo è vietata o non valida ai sensi della legge applicabile, tale disposizione sarà inefficace nella misura di tale divieto, senza invalidare il resto di tale disposizione o qualsiasi altra contenuta nel presente Accordo.

16. Il presente Accordo è interpretato e regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante dall'esecuzione o interpretazione del presente Accordo, il foro competente è quello di Padova.

17. Il presente Accordo può essere stipulato in una o più copie, ciascuna delle quali è considerata un originale. Il presente Accordo può essere stipulato mediante firma digitale con lo stesso effetto delle firme autografe.

Letto, confermato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_  
(firma)

Nome: \_\_\_\_\_  
Titolo: \_\_\_\_\_  
Azienda: \_\_\_\_\_  
Recapito tel.: \_\_\_\_\_

Nome: Michele Salvalaggio  
Titolo: Titolare  
Azienda: SimplyIT  
Recapito tel.: 0490991394